

COMUNE DI COLLESALVETTI

(Provincia di Livorno)



S T A T U T O

(Approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 24.07.2002 e modificato con deliberazione consiliare n. 50 del 08.06.2006)

INDICE

Capo I Principi generali

- Art. 1 - Autonomia del Comune
- Art. 2 - Obiettivi preminenti
- Art. 3 - Stemma e Gonfalone
- Art. 4 - Territorio
- Art. 5 - Funzioni del Comune
- Art 5 bis - Sponsorizzazioni
- Art. 6 - Rappresentanza della comunità
- Art. 7 - Funzioni delegate
- Art. 8 - Rapporti internazionali
- Art. 9 - Tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente
- Art. 9 bis – Potere sanzionatorio del Comune

Capo II Organi istituzionali: Consiglio, Giunta e Sindaco e rispettive competenze

- Art. 10 - Consiglio comunale
- Art. 11 - Presidenza del Consiglio comunale
- Art. 12 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale
- Art. 13 - Funzionamento del Consiglio comunale
- Art. 14 - Regolamento del Consiglio comunale
- Art. 15 - Prerogative dei consiglieri comunali
- Art. 16 - Gruppi consiliari
- Art. 17 - Commissioni consiliari
- Art. 18 - Commissione comunale per le pari opportunità
- Art. 19 - Spese elettorali
- Art. 20 - La Giunta comunale
- Art. 21 - Requisiti del Vice Sindaco e degli assessori
- Art. 22 - Funzionamento della Giunta
- Art. 23 - Competenze
- Art. 24 - Revoca degli assessori
- Art. 25 - Il Sindaco
- Art. 26 - Delegazioni del Sindaco
- Art. 27 - Linee programmatiche di governo
- Art. 28 - Funzioni di rappresentanza
- Art. 29 - Sovrintendenza sull'organizzazione
- Art. 30 - Atti esterni
- Art. 30 bis – Divieto di computo nel numero legale dei soggetti sospesi e non sostituiti
- Art. 30 ter – Individuazione degli organismi collegiali indispensabili

Capo III
Organi di gestione amministrativa
e rispettive competenze

- Art. 31 - Principi di ordinamento e organizzazione amministrativa
- Art. 32 - Analisi organizzativa e controllo di gestione
- Art. 33 - Organizzazione amministrativa
- Art. 34 - I Dirigenti
- Art. 35 - Attribuzioni dei Dirigenti
- Art. 36 - Incarichi di direzione
- Art. 37 - Incarichi esterni
- Art. 38 - Il Direttore generale
- Art. 39 - Il Segretario generale
- Art. 40 - Conferenza dei Dirigenti

Capo IV
Attività amministrativa e diritto di
informazione

- Art. 41 - Azione amministrativa e diritto di informazione
- Art. 42 - Albo pretorio
- Art. 43 - Accesso e partecipazione al procedimento amministrativo

Capo V
Istituti di partecipazione

- Art. 44 - Criteri generali
- Art. 45 - Forme associative e rapporti con il Comune
- Art. 46 - Consigli di frazione
- Art. 47 - Consultazione dei cittadini
- Art. 48 - Interrogazioni, istanze, petizioni
- Art. 49 - Diritto di iniziativa
- Art. 50 - Procedure per l'approvazione della proposta
- Art. 51 - Referendum
- Art. 52 - Effetti del referendum
- Art. 53 - Materie escluse
- Art. 54 - Il Difensore civico

Capo VI
Sussidiarietà

- Art. 54 bis – Principi attuativi

Capo VII
Forme associative e accordi di programma

- Art. 55 - Servizi pubblici comunali
- Art. 56 - Aziende speciali e istituzioni
- Art. 57 - Indirizzo e controllo

Art. 58 - Convenzioni, consorzi e unioni di Comuni
Art. 59 - Accordi di programma

Capo VIII
Finanza e contabilità

Art. 60 - Gestione finanziaria
Art. 61 - Collegio dei revisori
Art. 62 - Statuto dei contribuenti

Capo IX
Norme transitorie e finali

Art. 63 - Revisione dello statuto
Art. 64 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Autonomia del Comune

1. Il Comune di Collesalvetti è ente autonomo nell'ambito delle leggi generali della Repubblica, dei principi ispiratori della Costituzione e del presente statuto.

Quale ente a fini generali rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.

Art. 2 Obiettivi preminenti

1. Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo sociale, culturale ed economico, fondato sui principi di pace, libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale e finalizzato alla piena affermazione dei valori umani ; la tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e sue risorse ; la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, superando gli squilibri sociali e territoriali ; il consolidamento della democrazia e la promozione della partecipazione.

2. Il Comune riconosce e valorizza le differenze e persegue una politica di promozione della pari dignità di tutti i cittadini e cittadine senza distinzione di razza, religione, cultura e condizione; promuove la solidarietà verso le componenti più svantaggiate della comunità.

Opera per garantire l'esercizio effettivo della sovranità a donne e uomini.

3. Il Comune assicura il rispetto delle norme che stabiliscono pari opportunità tra uomo e donna; orienta le proprie azioni a promuovere la presenza delle donne nei luoghi di vertice e decisionali attraverso l'adozione di strategie basate sulla valorizzazione delle competenze femminili.

4. L'Amministrazione si impegna, inoltre, a riformulare i propri atti interni ed esterni con l'utilizzo del linguaggio di genere. Pertanto laddove il sostantivo o l'aggettivo è al maschile si intende declinato anche al femminile.

Art. 3 Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo Stemma riconosciuto con D.P.C.M. del 10 dicembre 1935.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone riconosciuto ai sensi di legge.

3. Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme della Legge 5.2.1998 n. 22.

Art. 4 Territorio

1. Il Comune di Collesalvetti comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di :

- Collesalvetti, capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.
- Stagno, Vicarello, Guasticce, Nugola, Parrana S. Martino, Colognole, Parrana S. Giusto, Castell'Anselmo.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con L.R. ai sensi dell'art. 133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 5
Funzioni del Comune

1. Fatto salvo quanto espressamente attribuito con legge ad altri enti e quanto previsto dal successivo comma 3, la competenza del Comune si estende a tutte le funzioni amministrative comunque rese in rappresentanza della propria comunità, nella cura dei relativi interessi e nella promozione dello sviluppo.

2. La competenza del Comune si estende altresì alla assunzione e gestione di tutti i pubblici servizi che abbiano ad oggetto la produzione dei beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.

3. Lo svolgimento delle funzioni avviene anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dai cittadini e dalle loro formazioni sociali;

4. Oltre quanto stabilito dall'art. 55, co. 3 per la gestione degli impianti sportivi, il Comune può dare la disponibilità alle società sportive, idoneamente costituite, di impianti e spazi di proprietà per la realizzazione di impiantistica sportiva e strutture a questa funzionali.

5. Ai fini dei commi precedenti il territorio del Comune non rappresenta un limite geografico ma si pone come ambito di riferimento per gli interessi e lo sviluppo della comunità.

Art. 5 bis
Sponsorizzazioni

1. Il Comune può stipulare accordi con soggetti privati che si obbligano ad eseguire interventi, servizi o attività a favore del Comune, senza specifico corrispettivo, o con concorso nella spesa da parte del Comune stesso, ma con pubblicizzazione della propria immagine, e riconducibili alla fattispecie della sponsorizzazione. In tali ipotesi non si applica la normativa vigente in materia di appalti pubblici, fatta salva l'inderogabilità delle norme che disciplinano la qualificazione degli esecutori di opere e servizi pubblici, sempre che non si tratti di interventi che per loro natura possono essere ricondotti alla tipologia delle prestazioni volontarie.

Art. 6
Rappresentanza della comunità

1. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.

2. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.

3. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di interesse del territorio e della popolazione.

4. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

5. Il sistema dei rapporti con gli altri enti locali dovrà essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

Art. 7
Funzioni delegate

1. Le funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione sono esercitate secondo le norme che le attribuiscono e nel rispetto dei principi dello statuto, sempre che siano assicurate le risorse necessarie.

2. Nello svolgimento delle funzioni delegate il Comune - contitolare degli interessi da soddisfare - agisce utilizzando poteri suoi propri; la gestione delle funzioni consente al Comune di integrare con proprie risorse finanziarie gli interventi per funzioni delegate.

Art. 8
Rapporti internazionali

1. Il Comune opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambio con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali, per scopi di conoscenza e per lo sviluppo della pace, dell'autodeterminazione, della democrazia e della solidarietà tra i popoli.

Art. 9
Tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura in conformità alla normativa vigente, l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco nonché ai dipendenti dell'ente che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'ente e salvo rimborso ove vengano accertati elementi di responsabilità per dolo o colpa grave.

2. Il Comune con proprie risorse intraprende idonee iniziative per assicurare gli amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, conformemente alla legislazione vigente e ai principi di contabilità pubblica.

Art. 9 bis
Potere sanzionatorio del Comune

1. Il Comune determina ed applica specifiche sanzioni per le violazioni di disposizioni contenute in regolamenti comunali e di precetti sanciti da ordinanze del Sindaco o dei Dirigenti.
2. Il regolamento definisce gli importi delle sanzioni di cui al precedente comma 1 nei loro termini edittali, nonché i profili applicativi eventualmente non disciplinati dalla legge.

CAPO II
ORGANI ISTITUZIONALI
CONSIGLIO, GIUNTA E SINDACO
E RISPETTIVE COMPETENZE

Art. 10
Consiglio comunale

1. Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità e alla decadenza e alla sospensione dalla carica dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza della comunità locale. Esso esplica la propria attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sulla base del programma amministrativo.

5. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo politico-amministrativo che esprime in atti, quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri ai quali deve conformarsi l'attività dell'ente.

6. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal regolamento utilizzando risorse, anche strumentali, appositamente previste dal Bilancio comunale.

7. Il Consiglio indirizza l'attività dell'ente con atti fondamentali aventi carattere normativo, programmatico e pianificatorio. Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione e le prescrizioni da osservare. Il Consiglio vigila sulla qualità dell'espletamento dei servizi dell'amministrazione e sul rispetto dello statuto e dei regolamenti.

8. Il Consiglio adotta, in particolare, i seguenti atti fondamentali :

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche che costituiscono variante allo strumento urbanistico, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, i piani attuativi, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere per dette materie;**
- c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative ;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione ;
- e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;**
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione di mutui e l'apertura di crediti non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;**
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in precedenti atti del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei Dirigenti;**
- k) la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge e la determinazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Il Consiglio approva gli atti di pianificazione finanziaria annuale pluriennale nel rispetto della normativa vigente.

10. Spetta al Consiglio la verifica ed il controllo delle attività fatte oggetto dei propri atti di indirizzo.

11. E' istituita la Conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, di programmazione e di organizzazione dei lavori del Consiglio.

Art. 11

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale procede nella prima seduta all'elezione nel suo seno del Presidente e del Vice Presidente. La seduta è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, deve essere tenuta entro dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta, fino all'elezione del Presidente, dal consigliere anziano.

2. La carica di Presidente è incompatibile con quella di capogruppo, di presidente di una commissione consiliare e di membro di commissioni consiliari permanenti. In caso di supplenza per impedimento o assenza del Presidente per un periodo superiore ad un mese, si applicano al Vice Presidente i casi di incompatibilità previsti per il Presidente. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto. Nelle prime due votazioni è richiesto, per l'elezione, il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non viene raggiunta, le operazioni di voto dovranno essere riprese in altra seduta dopo un periodo di tempo compreso fra sette e quattordici giorni dalla seconda votazione. Nella terza votazione è richiesto, per l'elezione il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ed in quelle successive è sufficiente la maggioranza assoluta. Fino all'elezione del Presidente, il Consiglio è convocato ed è presieduto dal consigliere anziano.

3. Il Vice Presidente è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati, risulta eletto il più anziano di età. Il Vice Presidente supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento; il Vice Presidente viene eletto nello schieramento opposto rispetto a quello del Presidente con riferimento alla maggioranza e alla minoranza scaturita dalla elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.

5. Al Presidente è assicurato il supporto giuridico ed amministrativo necessario per l'espletamento dei compiti che gli sono attribuiti. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati a seguito di apposita motivata mozione presentata da almeno un quarto dei consiglieri assegnati e approvata a maggioranza assoluta.

6. Il Presidente del Consiglio si avvale dell'ufficio Segreteria generale per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale

1. In conformità alle funzioni che gli sono attribuite dal presente statuto e dal regolamento, il Presidente :

- a) rappresenta il Consiglio comunale;
- b) convoca il Consiglio di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica ;
- c) formula l'ordine del giorno delle riunioni sulla base di quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale ;
- d) dirama gli avvisi di convocazione ;
- e) presiede e dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo ;
- f) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri ;
- g) cura la costituzione delle commissioni consiliari, vigila sul loro funzionamento e ne coordina le attività ;
- h) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari ;
- i) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dal regolamento ;
- j) interpreta il regolamento consiliare durante il dibattito del Consiglio ;
- k) esercita poteri di verifica e di controllo su interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati dai consiglieri nonché sulla composizione dei gruppi consiliari.
- l) Esercita poteri di verifica e di controllo su risoluzioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati dai consiglieri nonché sulla composizione dei gruppi consiliari.

2. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri attraverso lo strumento delle Commissioni consiliari competenti sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. Il Presidente fissa la data di convocazione del Consiglio d'intesa con il Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo. Se la convocazione è richiesta dal Sindaco o da un quinto dei consiglieri assegnati, il Presidente deve provvedere a riunire il Consiglio entro dieci giorni dalla richiesta, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il Presidente può ridurre il termine a ventiquattro ore se nella richiesta sono evidenziate particolari e motivate ragioni di urgenza della trattazione.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente.

2. Sono inseriti all'ordine del giorno gli argomenti indicati dal Presidente di cui facciano richiesta il Sindaco, 1/5 dei consiglieri comunali ed i soggetti previsti dalla legge.

3. Il Consiglio comunale può validamente deliberare quando vi sia la presenza della metà dei propri componenti.

4. Salvo i casi previsti dalla legge, le votazioni avvengono a scrutinio palese.

5. La proposta di deliberazione si intende approvata quando ottenga il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti ; a tal fine si computano tra i presenti i consiglieri astenuti.

6. I regolamenti comunali di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 7, vengono pubblicati all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

7. I regolamenti interni del Consiglio comunale e dei Consigli di frazione vengono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

8. E' istituito l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. L'albo è consultabile da chiunque.

9. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, decade dalla carica.

Al consigliere assente ingiustificatamente per tre sedute consecutive il Presidente del Consiglio Comunale comunica con lettera raccomandata l'avvio del procedimento finalizzato alla pronuncia di decadenza. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il consigliere ha la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine il Consiglio Comunale, alla prima seduta utile, assume le determinazioni finali in merito.

Art. 14

Regolamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita la propria potestà di autorganizzazione secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale, che disciplina in particolare :
 - a) il funzionamento del Consiglio e la composizione ed il funzionamento delle sue commissioni permanenti e speciali, che possono avere funzioni conoscitive, consultive, di controllo, referenti, redigenti e di inchiesta ;
 - b) la pubblicità dell'attività consiliare ed i casi di esclusione temporanea per motivi di ordine pubblico e di tutela della riservatezza di persone o gruppi ;
 - c) le modalità di partecipazione alle riunioni delle commissioni, in qualità di uditori con diritto di parola ma non di voto, di persone diverse dai consiglieri comunali, da questi ultimi espressamente invitate ;
 - d) i diritti e le prerogative dei consiglieri ; le modalità di uso dei servizi e delle strutture necessarie all'espletamento delle loro funzioni ;
 - e) le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti delle istituzioni, delle aziende speciali, delle società a partecipazione comunale, dei concessionari di pubblici servizi ;
 - f) la costituzione, il funzionamento e le strutture dei singoli gruppi consiliari, l'istituzione e le attribuzioni della Conferenza dei capigruppo ;
 - g) le modalità di esercizio del diritto dei gruppi consiliari di presentare proposte al Consiglio;
 - h) la presentazione, la discussione e la votazione di risoluzioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari.
 - i) la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 15

Prerogative dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge che determina le indennità spettanti per l'esercizio delle loro funzioni. Ai fini dell'attribuzione del gettone di presenza può essere stabilito, con norma regolamentare, un numero minimo di argomenti inseriti all'O.d.G. dei lavori alla cui trattazione deve partecipare ogni consigliere per la formazione dell'atto deliberativo. Al consigliere compete, a sua richiesta, la trasformazione dei gettoni di presenza in una indennità mensile di funzione, a condizione che tale indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni i consiglieri si avvalgono della collaborazione degli uffici comunali, dai quali hanno diritto di ottenere, così come dalle aziende del Comune e dagli enti da questo promossi, dipendenti o di cui fa parte, le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. Il consigliere nell'esercizio del proprio potere di iniziativa può formulare risoluzioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni sulle attività del Comune e presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 13.

7. Le risposte alle interrogazioni possono essere date nella commissione competente per materia, secondo le modalità previste dal regolamento.

8. Il consigliere ha diritto di intervento sulle risoluzioni, ordini del giorno, interpellanze e mozioni da altri proposte e può essere delegato dal Sindaco a rispondere sulle interpellanze presentate da altri.

9. Il consigliere ha diritto ad avere copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi e delle società cui partecipa il Comune nonché copia dei verbali delle sedute dei Consigli di frazione.

10. Il consigliere ha diritto di accesso agli uffici degli enti ed aziende richiamati al comma 9, al fine di ottenere informazioni utili all'esercizio del mandato. Egli è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 16 *Gruppi consiliari*

1. L'adesione dei singoli consiglieri ad un gruppo consiliare si determina sulla base delle liste di appartenenza degli stessi o di una diversa dichiarazione di volontà.

2. I gruppi sono rappresentati dai capigruppo, eletti al loro interno.

3. I gruppi sono dotati di risorse strumentali all'esercizio della loro attività istituzionale.

Art. 17 *Commissioni consiliari*

1. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni permanenti, di controllo o garanzia e di inchiesta rispettivamente con funzioni conoscitive, consultive, referenti e redigenti; di controllo o garanzia e di indagine, nell'ambito delle funzioni, delle competenze e dei limiti propri del Consiglio.

La presidenza delle commissioni di controllo o garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

2. Le commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti o su istanza di almeno un terzo dei componenti arrotondato all'unità.

3. Le sedute delle commissioni ed i relativi atti sono pubblici; la pubblicità può essere temporaneamente esclusa dal presidente della commissione, per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi.

4. Il Sindaco e gli assessori possono, e devono se richiesti, partecipare senza diritto di voto alle sedute delle commissioni permanenti. Intervengono altresì, su richiesta della commissione medesima, i dirigenti del Comune e gli amministratori e i dirigenti di enti, aziende ed organismi promossi dal Comune. Le commissioni consiliari possono procedere all'audizione dei dirigenti del Comune, di esperti, di esponenti di associazioni ed enti che operano nel territorio comunale, nonché di amministratori e dirigenti degli enti, istituzioni ed aziende del Comune o in cui esso ha una partecipazione, o che erogano servizi.

Art. 18 *Commissione comunale per le pari opportunità*

1. E' istituita la Commissione comunale per le pari opportunità fra donna e uomo.

La Commissione opera per:

- la creazione di condizioni per una presenza diffusa delle donne, con poteri e responsabilità nei settori e nei centri operativi per la vita e lo sviluppo della collettività;
- integrare le politiche di governo del punto di vista di genere in modo da garantire un'azione trasversale e costante.

2. La costituzione ed il funzionamento della Commissione pari opportunità sono disciplinati con regolamento.

Art. 19
Spese elettorali

1. Salvo quanto disposto dalla legge, è garantita adeguata pubblicità alle spese elettorali sostenute dalle liste e dai candidati. Il regolamento del Consiglio determina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese di propaganda elettorale, nonché i mezzi più idonei per portarli a conoscenza dei cittadini.

2. Nei termini previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale, i consiglieri, gli assessori ed il Sindaco producono una dichiarazione dalla quale risultino le associazioni alle quali sono iscritti e la dichiarazione relativa ai redditi percepiti.

Art. 20
La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è organo di governo del Comune che esercita collegialmente le funzioni di indirizzo politico esecutivo e di controllo sull'attività amministrativa e gestionale.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.

3. Essa si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero massimo di sette assessori tra cui il Vice Sindaco.

4. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio comunale, assicurando la presenza dei due sessi.

5. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di legge.

Art. 21
Requisiti del Vice Sindaco e degli assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o di assessore devono :

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco ;
- non aver ricoperto , nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993 n. 81, la carica di assessore per un periodo di tempo superiore, in ciascun mandato, alla metà della durata ordinaria.

2. L'accettazione della nomina a Vice Sindaco e ad assessore comporta la cessazione immediata della carica di consigliere eventualmente ricoperta.

Art. 22
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco il quale definisce gli argomenti posti all'ordine del giorno di ciascuna seduta e l'ordine della loro trattazione.

2. Per la validità delle adunanze è necessaria la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi in sua assenza svolge le funzioni di presidenza.

3. Con propria deliberazione, adottata a maggioranza dei componenti assegnati, la Giunta disciplina il proprio funzionamento e le forme di esercizio delle attribuzioni proprie.

Art. 23
Competenze

1. La Giunta compie gli atti di governo stabiliti per legge e gli altri atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite per legge o dal presente statuto, al Sindaco, al Direttore generale, al Segretario, ai Dirigenti ed ai titolari di area di posizioni organizzative.

2. Ai sensi dell'art. 107 D.lgs. 18/08/2000 n. 267 sono attribuiti alla Giunta gli atti deliberativi sulle seguenti materie:

- a) **promozione e patrocinio** ad iniziative e manifestazioni, partecipazione alle stesse con il Gonfalone;
- b) locazioni, comodati e concessioni in uso;
- c) approvazione di perizie di variante e suppletive **che comportino necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato** e lavori pubblici di somma urgenza;
- d) assegnazione di contributi ai sensi del regolamento ed erogazione di contributi straordinari ai bisognosi;
- e) **abrogato**
- f) transazioni;
- g) costituzione e resistenza in giudizio **ad eccezione delle liti in materia tributaria**;
- h) classificazione delle strade e toponomastica;
- i) **abrogato**
- l) l'approvazione dei progetti preliminari in quanto conformi alla strumentazione urbanistica **da presentare alla Commissione consiliare competente alla prima seduta utile, e i progetti definitivi di lavori pubblici.**

3. **abrogato.**

4. Il reclutamento del personale è disposto previa direttiva della Giunta.

5. E' inoltre di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali posti dal Consiglio nonché la previsione di concorsi interamente riservati al personale dipendente.

6. Il Sindaco nella prima riunione della Giunta può assegnare a singoli assessori il compito di sovrintendere, con l'assunzione delle funzioni di direzione politica, a specifici progetti, programmi e attività dell'amministrazione comunale, nel rispetto dei contenuti del documento politico programmatico. In relazione all'incarico come sopra conferito, comprendente compiti di indirizzo e di controllo, di norma, spettano all'assessore l'esecuzione delle funzioni di verifica e vigilanza sull'attività di gestione.

7. Gli assessori partecipano e intervengono ai lavori del Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza. Si applicano a costoro le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

8. La Giunta opera inoltre attraverso direttive aventi contenuto di indirizzo.

9. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.

L'attività di impulso consiste nella tempestiva formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio da adottare entro i termini determinati dalla legge.

10. Il Sindaco, o chi temporaneamente eserciti funzioni vicarie, può in casi di urgenza compiere atti ed adottare provvedimenti attribuiti alla competenza della Giunta dallo Statuto, sottoponendoli alla ratifica di questa nella prima riunione successiva.

La Giunta, con la deliberazione di ratifica, può modificare il contenuto del provvedimento. Gli atti urgenti adottati dal Sindaco sono corredati dei pareri obbligatori.

Art. 24
Revoca degli assessori

1. I singoli assessori possono essere revocati dal Sindaco che ne dà comunicazione motivata al Consiglio, accompagnando la revoca con la comunicazione della nuova nomina. Con la stessa procedura si provvede alla sostituzione dell'assessore che abbia reso le proprie dimissioni al Sindaco. Esse, una volta presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto. La nomina del nuovo assessore dovrà effettuarsi nel termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni.

Art. 25
Il Sindaco

1. Il Sindaco :
 - a) è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza generale ;
 - b) garantisce l'unità dell'azione politica dell'Ente, sovrintende all'attuazione del programma di governo, assicura il rispetto degli equilibri istituzionali dell'ordinamento statutario ;
 - c) esercita attività di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi burocratici dell'Ente.
 - d) convoca la prima seduta del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione ;
 - e) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli assessori ;
 - f) convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno e mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta emanando le direttive di sintesi, coordinando e promuovendo l'attività dei singoli assessori ;
 - g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
 - h) tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri nonché le funzioni delle minoranze;
 - i) quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti per emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Quale Ufficiale di Governo adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto l'assistenza della Forza Pubblica;
 - j) può affidare, a consiglieri comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.
 - k) rilascia l'autorizzazione al personale dipendente di qualifica dirigenziale per lo svolgimento degli incarichi professionali.**
2. Si applicano al Sindaco le condizioni di ineleggibilità stabilite dalla legge.

Art. 26
Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Può essere inoltre conferita a ciascun assessore la delega a trattare determinate materie in relazione alla ripartizione di compiti avvenuta in seno alla Giunta.
3. Il Sindaco ha facoltà di delegare ad ogni assessore la firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie loro assegnate.
4. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti ai principi per cui spettano agli assessori poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

Art. 27
Linee programmatiche di governo

1. Il Sindaco deposita in Segreteria Generale, entro **90 giorni dall'elezione**, il documento contenente le linee programmatiche relative alle elezioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Presidente del Consiglio ne dà notizia ai Consiglieri ed ai Gruppi consiliari, e, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari, fissa la data di convocazione del Consiglio comunale per l'esame del documento presentato dal Sindaco, nel termine massimo di 20 giorni dall'avvenuto deposito.
Il Consiglio comunale definisce, adegua e approva le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato **entro 30 giorni dalla prima convocazione**.
2. Il Consiglio, con cadenza massima annuale, procede alla verifica sullo stato di attuazione da parte del Sindaco e dei singoli Assessori delle linee programmatiche ed all'eventuale aggiornamento come da disciplina regolamentare.

3. Il regolamento disciplina altresì tempi e modalità per la sottoposizione al Consiglio, da parte della Giunta, del documento di programmazione finanziaria con il quale si definisce la manovra di finanza locale per la formazione dei bilanci annuale e pluriennale.

Art. 28

Funzioni di rappresentanza

1. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune e sta in giudizio conferendo il mandato ad avvocati. In materia di tributi si applica la disciplina regolamentare prevista per le entrate tributarie.

2. Il Sindaco stipula gli accordi di programma, in presenza di uno specifico atto consiliare che espliciti l'oggetto dell'accordo.

3. Il Sindaco, **per i soli atti di competenza degli organi di governo**, è competente ad indire conferenze di servizi con potere di convocare le amministrazioni pubbliche per le quali la legge generale non preveda espressa eccezione, così come a ricevere la convocazione ed a partecipare a quelle indette da altre amministrazioni.

4. **I gemellaggi ed ogni altra forma di accordo di cooperazione sono stipulati dal Sindaco** in esecuzione di provvedimenti di indirizzo generale o esecutivo del Consiglio Comunale o della Giunta, secondo le rispettive competenze.

Art. 29

Sovrintendenza sull'organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) impartisce direttive per l'attuazione degli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente;
- b) promuove e coordina l'azione degli assessori, rivolgendo ad essi le direttive di attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) nell'esercizio della funzione di sovrintendenza sull'organizzazione dispone l'acquisizione presso gli uffici e servizi di informazioni anche riservate e l'effettuazione di indagini e verifiche amministrative, eventualmente investendone il Difensore civico e, in materia contabile, il Collegio dei sindaci revisori. Dispone inoltre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende, enti, istituzioni, società strumentali, controllate o alle quali il Comune partecipi e richiede ai rappresentanti eletti o designati, relazioni o rendiconti sulle attività amministrative svolte.

2. **abrogato**

Art. 30

Atti esterni

1. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo che la legge gli attribuisce e adotta i provvedimenti rimessi alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare la esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti.

3. Il Sindaco informa la popolazione delle situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile, secondo le modalità di cui al piano comunale di protezione civile o dei piani di emergenza.

Art. 30 bis

Divieto di computo nel numero legale dei soggetti sospesi e non sostituiti

1. Il Sindaco, l'Assessore e il Consigliere comunale sospesi di diritto dalla carica ai sensi di legge, ove non sia possibile la loro sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non possono essere computati al fine della verifica del numero legale o per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Art. 30 ter

Individuazione degli organismi collegiali indispensabili

1. Con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune. Dal mese successivo all'emanazione del provvedimento di individuazione, gli organismi non identificati sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che ha competenze preminenti nella materia.

CAPO III

ORGANI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E RISPETTIVE COMPETENZE

Art. 31

Principi di ordinamento e organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione degli uffici persegue criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia per il più adeguato esercizio delle funzioni dell'Ente, attribuite o delegate e per la realizzazione degli obiettivi programmatici.

2. L'assetto organizzativo aperto all'interazione con la società civile e i diversi soggetti istituzionali si uniforma a principi di programmazione ed organizzazione del lavoro per obiettivi, di decentramento dei servizi amministrativi e di base, di chiara individuazione delle competenze e delle responsabilità, di informazione diffusa, di facile fruizione dei servizi, di sviluppo della professionalità del personale, di collegialità nel lavoro al fine di conseguire la massima efficacia e produttività nella gestione.

Art. 32

Analisi organizzativa e controllo di gestione

1. L'analisi organizzativa è assunta come funzione permanente dall'Ente che adegua l'assetto e la dotazione organica degli uffici sulla base della costante verifica dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi da raggiungere

2. Il controllo di gestione fornisce gli strumenti necessari ad orientare l'attività di direzione e le valutazioni di competenza degli organi di governo del Comune.

3. Esso si finalizza a verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione, a valutare il costo ed i tempi delle attività e dei servizi resi dagli uffici, a rilevare per ciascuna unità organizzativa indici di prestazione utili a misurarne efficacia ed efficienza di azione.

Art. 33

Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa del Comune è articolata in aree funzionali e strutture organizzative secondo i criteri dettati dal Consiglio comunale.

2. Gli organi della dirigenza definiscono le ulteriori articolazioni della struttura comunale.

3. La responsabilità di direzione, l'esercizio di funzioni, attività e compiti anche obbligatori secondo la vigente normativa, anche con espressa previsione nella dotazione organica dell'Ente, sono attribuite a tempo determinato e

sono revocabili con atto motivato in riferimento ai risultati dell'attività posta in essere ed alle esigenze di organizzazione.

4. Ciascun dipendente comunale è direttamente responsabile della qualità del lavoro svolto, dei tempi di esecuzione, dell'utilizzo ottimale delle risorse affidategli e svolge la propria attività con autonomia nell'ambito delle istruzioni e direttive ricevute.

5. La gerarchia tra i dipendenti comunali è determinata dalla categoria di appartenenza nell'ambito dell'area di attività e dagli incarichi di direzione conferiti.

6. Nel rispetto della disciplina vigente, possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale.

Art. 34 I Dirigenti

1. La funzione dirigenziale è esercitata in conformità agli indirizzi, alle direttive ed ai criteri definiti dagli organi di governo del Comune, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari. I Dirigenti sono gli organi direttamente responsabili, nell'ambito delle proprie attribuzioni, della traduzione in termini operativi degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.

La conferenza dei Dirigenti partecipa alla formulazione di tali obiettivi attraverso autonome proposte ed analisi o attraverso attività istruttoria.

I Dirigenti nell'esercizio delle proprie funzioni, sono responsabili dei risultati dell'attività di gestione e della correttezza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Spettano ai Dirigenti:

- a) la formulazione di proposte per la definizione dei programmi e l'indicazione delle priorità ai fini dell'elaborazione delle direttive generali per l'azione amministrativa;
- b) i poteri di gestione inerenti la realizzazione dei programmi;
- c) l'esercizio del potere di spesa e la gestione delle risorse finanziarie e strumentali per quanto di loro competenza;
- d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio;
- e) l'indicazione dei responsabili dei procedimenti e il coordinamento delle loro attività.

2. I Dirigenti esplicano le funzioni proprie con piena autonomia e indipendenza nell'attuazione degli indirizzi degli organi di governo, nell'organizzazione degli uffici e del lavoro, nella gestione delle risorse e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

3. La responsabilità dirigenziale è valutata con riguardo al risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali i Dirigenti sono preposti, alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, alla gestione del personale nonché delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate, ponderando i risultati di efficienza ed efficacia, qualitativa e quantitativa, tenuto conto delle condizioni di azione e della realizzazione dei programmi operativi predisposti dagli stessi Dirigenti.

4. L'affidamento degli incarichi di direzione e di responsabilità tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei titoli professionali, della effettiva attitudine professionale e manageriale dimostrata e dalla valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 35 Attribuzioni dei dirigenti

1. Spetta ai Dirigenti attuare gli obiettivi e i programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico ; in particolare e secondo le modalità stabilite dai regolamenti, sono loro attribuiti :

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso ;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso ;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa ;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, tanto vincolati quanto di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai

- regolamenti, da atti generali di indirizzo, **ivi comprese le autorizzazioni e i permessi a costruire**, i poteri di ordinanza che non siano di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 25 co. 1 lettera i);
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza ;
 - h) gli atti ad essi attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o, sulla base di questo, delegati dal Sindaco.
 - i) le determinazioni di assunzione di mutui e di alienazione di immobili in attuazione della volontà espressa dall'Amministrazione in atti fondamentali del Consiglio Comunale.
 - j) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.**
 - k) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche.**
 - l) l'indizione e la partecipazione a conferenze di servizi, ove finalizzate all'adozione di provvedimenti di natura tecnica o gestionale.**

2. Con il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi possono essere attribuiti ai titolari di posizioni organizzative alcune competenze indicate al comma 1.

3. L'elenco degli atti dei Dirigenti comprese le determinazioni di cui all'art. 183 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 adottati mensilmente è soggetto a pubblicazione nel corso del mese successivo mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Copia dello stesso elenco viene inoltre trasmessa ai Capigruppo consiliari.

4. I Dirigenti trasmettono mensilmente alla Giunta comunale gli atti e le determinazioni formate nel corso del mese precedente suddivisi per programmi.

Art. 36

Incarichi di direzione

1. Le responsabilità di direzione di aree funzionali e strutture organizzative sono conferite dal Sindaco, sentito il Segretario Generale con atto motivato e sono comunicate al Consiglio Comunale.

2. I relativi incarichi sono conferiti, sulla base della qualifica e dei titoli professionali e di merito posseduti, a tempo determinato, per una durata che non può, comunque, eccedere la durata in carica del Consiglio Comunale.

Il rinnovo degli incarichi di direzione è disposto dal Sindaco con provvedimento motivato ed è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal Dirigente in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa e all'efficacia della gestione.

3. L'interruzione anticipata degli incarichi di direzione è disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato a seguito della valutazione dell'operato del Dirigente.

Art. 37

Incarichi esterni

1. L'assunzione per la direzione di aree funzionali e strutture organizzative o per ricoprire qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può essere operata con contratto a tempo determinato. I requisiti che **l'incaricato** dovrà possedere sono quelli di cui l'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e quelli previsti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il conferimento di incarichi esterni è disposto dal Sindaco con atto motivato e comunicato al Consiglio comunale.

3. La durata del contratto non potrà eccedere la scadenza del Consiglio comunale. Il contratto è rinnovabile anche con diversi termini di durata, ma comunque non oltre la durata in carica del Consiglio comunale.

Art. 38
Il Direttore generale

1. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario generale, ovvero previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Predisporre il piano dettagliato di obiettivi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto **dall'art. 169 dello stesso decreto**. Ai fini indicati, rispondono al Direttore generale, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente ad eccezione del Segretario generale.

4. La durata dell'incarico conferito al Direttore generale non può eccedere quella del mandato del Sindaco. Il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta.

5. Il direttore generale presiede la Commissione di disciplina. Egli provvede inoltre con proprio provvedimento alla nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi. Nel caso in cui non sia nominato il Direttore generale tali competenze spettano al Segretario generale.

Art. 39
Il Segretario generale

1. Il Segretario Generale esercita le attribuzioni ed assume le responsabilità previste dalla legge.

2. Il Segretario coordina l'esecuzione degli atti di indirizzo degli organi elettivi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco da cui funzionalmente dipende.

3. A tali fini il Segretario sovrintende alle funzioni dei Dirigenti espletando attività di coordinamento; verifica l'istruttoria delle deliberazioni; partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio esprimendo, su richiesta del Presidente, pareri motivati; può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

4. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dispone in merito ai casi di temporanea assenza del Segretario, per l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 40
Conferenza dei Dirigenti

1. E' istituita la Conferenza dei Dirigenti **presieduta e diretta dal Direttore Generale o, qualora non sia nominato, dal Segretario Generale**, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

2. Spettano alla Conferenza le funzioni propositive, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative disciplinate dagli atti generali di organizzazione dell'Ente.

CAPO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 41
Azione amministrativa e diritto di informazione

1. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge e dall'ordinamento comunale e si svolge secondo criteri di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità e partecipazione, con le modalità previste nei regolamenti dei procedimenti amministrativi e per l'accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi.

2. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, secondo quanto stabilito dalle leggi generali, dal presente statuto e dai regolamenti.

L'esercizio del diritto di informazione spetta a coloro che abbiano rapporti con il Comune, con le modalità previste nel regolamento.

Art. 42
Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

3. Il periodo di pubblicazione comprende anche gli eventuali giorni festivi nei quali la casa comunale rimane chiusa al pubblico.

Art. 43
Accesso e partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il diritto di accesso si esercita mediante visione ed estrazione di copia degli atti e documenti. Ha per oggetto i provvedimenti adottati dagli organi e gli altri documenti formati o comunque utilizzati nell'attività di amministrazione del Comune, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici, dei gestori di pubblici servizi e degli enti ed istituzioni strumentali e si esercita con le modalità indicate al regolamento, assicurando l'immediatezza dell'accesso, la gratuità dell'esame e la massima semplicità delle procedure.

2. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

3. La notizia dell'avvio del procedimento è data agli interessati nelle forme previste dalla legge.

CAPO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 44
Criteri generali

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla formazione dei propri programmi e all'attività amministrativa.

2. A tal fine riconosce il valore dell'associazionismo, del volontariato e di tutte le forme di cittadinanza attiva; promuove il collegamento tra i propri organi, le libere forme associative e gli organismi della partecipazione; prevede assemblee e consultazioni comunali e di frazione sulle scelte principali; favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalla legge.

Art. 45
Forme associative e rapporti con il Comune

1. Per valorizzare tutte le libere forme associative è istituito un albo comunale suddiviso per frazioni e per ambiti di interesse e di attività dove vengono iscritte, a domanda, le forme associative operanti nel Comune.

2. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicate le finalità perseguite, gli ambiti territoriali, le attività, le consistenze associative, gli organi, i soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza e quant'altro utile alla identificazione dell'organismo.

3. Alle forme associative iscritte all'albo possono essere assicurati sostegni diretti e indiretti secondo le modalità stabilite nel regolamento.

4. L'Amministrazione valorizza la partecipazione delle forme associative coinvolgendole nella gestione di iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative e ne favorisce i rapporti con gli organi del Comune e con le Commissioni consiliari competenti per materia.

Art. 46

Consigli di frazione

1. Sono istituiti i Consigli di frazione, privi di personalità giuridica, quali organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. L'Amministrazione assicura ai Consigli di frazione idonea sede e risorse adeguate.

3. Il regolamento disciplina la suddivisione territoriale, la composizione, le modalità di elezione, la durata in carica ed il funzionamento dei Consigli.

4. Il Consiglio di frazione può esprimersi con risoluzioni su cui gli organi comunali competenti hanno l'obbligo di pronunciarsi nei tempi determinati dal regolamento previa istruttoria della commissione competente per materia.

5. Il parere preventivo dei Consigli di frazione dovrà essere richiesto dall'Amministrazione comunale per il bilancio di previsione, i programmi pluriennali, il piano regolatore generale e sue varianti, per i progetti riguardanti la viabilità, l'ambiente, i servizi; potrà essere richiesto per i regolamenti.

6. I pareri dei Consigli di frazione debbono essere forniti per iscritto entro i termini fissati dal regolamento.

7. I Consigli di frazione possono presentare istanze, petizioni e proposte ai sensi degli artt. 48, 49 e 50 del presente statuto.

Art. 47

Consultazione dei cittadini

1. L'Amministrazione comunale può avvalersi della consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, anche non residenti ma in rapporto qualificato con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o utenza dei servizi. Le consultazioni preventive possono essere rivolte inoltre a soggetti non in possesso della cittadinanza italiana, ma in rapporto qualificato con il territorio e ai giovani minori degli anni 18. Le modalità delle consultazioni sono stabilite di volta in volta dall'Amministrazione.

Art. 48

Interrogazioni, istanze, petizioni

1. Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

2. La proposizione di interrogazioni, istanze e petizioni deve avvenire in forma scritta.

3. Il Sindaco o l'ufficio cui l'atto sia stato trasmesso per motivi di competenza, dovrà fornire risposta nei trenta giorni successivi al ricevimento, salvo che nello stesso termine rappresenti in forma scritta le ragioni per le quali il termine ordinario non possa essere rispettato.

In ogni caso sulle interrogazioni, istanze e petizioni dovrà essere fornita risposta entro novanta giorni dalla data di inoltramento presso gli uffici comunali.

Art. 49
Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale di competenza del Consiglio comunale, si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 150 residenti nel Comune.

3. L'iniziativa di cui al comma 1) si esercita altresì mediante la presentazione di proposta da parte di almeno due Consigli di frazione.

Hanno diritto di iniziativa anche i consiglieri comunali.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie :

- revisione dello Statuto ;
- tributi e bilancio ;
- espropriazione per pubblica utilità ;
- designazioni e nomine ;
- atti e provvedimenti obbligatori per legge o per altra fonte normativa.

5. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 25.5.1970 n. 352 e successive modifiche ed integrazioni per le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione del progetto o dello schema, dal Segretario generale, il quale provvederà tramite i competenti servizi.

7. L'ammissibilità delle proposte è stabilita dalla commissione consiliare competente.

Art. 50
Procedure per l'approvazione della proposta

1. La commissione, alla quale il progetto di iniziativa popolare o delle frazioni o dei consiglieri comunali viene assegnato per competenza, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di trenta giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.

3. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Art. 51
Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto fra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Il referendum è indetto su richiesta :

- del Consiglio comunale con voto dei 2/3 dei membri assegnati,
- di almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con le modalità di cui agli artt. 49 e 50.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Il giudizio di ammissibilità del referendum è rimesso ad apposita commissione presieduta dal Sindaco e composta dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio, da un dirigente e da due consiglieri, appartenenti uno alla maggioranza e l'altro alla minoranza.

5. Il referendum non avrà luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

6. Può essere tenuta annualmente una sola consultazione referendaria.

7. In caso di esito sfavorevole della consultazione non può essere riproposto referendum sul medesimo oggetto nel corso della stessa legislatura.

Art. 52

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione il 50% più uno degli aventi diritto al voto per le elezioni comunali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Altrimenti è dichiarato respinto.

2. Se l'esito è favorevole il presidente dell'organo competente è tenuto a proporre all'organo stesso entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati l'adozione degli atti sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il presidente dell'organo competente ha facoltà di proporre ugualmente all'organo stesso l'adozione degli atti sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 53

Materie escluse

1. Non è ammesso referendum su argomenti inerenti le seguenti materie :

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze ;
- b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali ;
- c) funzionamento del Consiglio comunale e dei Consigli di frazione ;
- d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose ;
- e) bilancio preventivo e consuntivo ;
- f) programmi pluriennali ;
- g) tributi e tariffe.

Art. 54

Il Difensore civico

1. E' istituito il Difensore civico quale momento di verifica dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale.

2. Il Difensore civico è organo monocratico che assicura il rispetto dei diritti civili e la tutela delle posizioni soggettive dei cittadini di fronte all'azione dell'Amministrazione.

3. Il Comune, mediante convenzioni o accordi, può istituire il Difensore civico a livello sovracomunale.

4. I requisiti, le incompatibilità, le decadenze e le modalità di elezione del Difensore civico sono stabilite nel regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio.

CAPO VI SUSSIDIARIETA'

Art. 54 bis

Principi attuativi

1. Gli organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato dalla modifica al Titolo V della Legge costituzionale, dall'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dall'art. 3 del Testo Unico 18/08/2000 n. 267, adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.
2. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività e servizi di competenza comunale in specie a rilevanza sociale, con esclusione di funzioni ritenute incompatibili o di complessa attuazione.
3. I soggetti di cui al comma 2 rappresentano in via informale al Sindaco il contenuto e la valenza di ogni iniziativa; a tal fine sono ricevuti dal Sindaco entro 15 giorni dalla richiesta.
4. Presentano quindi al Sindaco, di regola, entro il mese di settembre per l'anno successivo, la relativa richiesta, accompagnata da un progetto che indica le modalità di organizzazione del servizio e dell'attività, le condizioni economiche o tariffarie per la fruizione da parte della popolazione, precisando se l'intervento è esteso all'intero comune, oppure ad una frazione, i mezzi e le strutture di cui dispongono, gli eventuali interventi di sostegno richiesti al Comune, le garanzie di libera fruizione, continuità ed efficacia del servizio prestato agli utenti, le condizioni che assicurano il rispetto delle norme di legge o delle prescrizioni delle autorità per l'esercizio dell'attività o servizio.
5. La Giunta esamina, entro il 31 ottobre le richieste pervenute, corredate dalle valutazioni espresse dal Sindaco e dei pareri tecnici e finanziari dei dirigenti dei settori interessati e verifica l'attuabilità delle richieste esprimendo le proprie valutazioni in ordine all'ammissibilità dei progetti presentati.
6. La Giunta, in accordo con le associazioni interessate, predispone un protocollo d'intesa che indica i presupposti giuridici e la fattibilità organizzativa ed economica delle suddette forme di partecipazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa del Comune e lo sottopone al Consiglio comunale. Avvenuti il positivo esame e la decisione del Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lett. e) del Testo Unico, la Giunta adotta gli atti di sua competenza e promuove quelli del settore organizzativo responsabile per l'attuazione del protocollo d'intesa nel quale sono previsti:
 - a) la data di scadenza dell'accordo, non superiore a quella del mandato degli organi elettivi del Comune, salvo motivate ragioni;
 - b) il periodo di sperimentazione al termine del quale **l'accordo può essere risolto** da ambedue le parti;
 - c) le cause che nel corso dell'incarico possono rendere necessaria la modifica o la conclusione;
 - d) l'assistenza tecnico-amministrativa per il periodo di sperimentazione;
 - e) le dotazioni strumentali e l'eventuale concorso economico che il Comune fornisce per l'attuazione dell'intesa;
 - f) eventuali garanzie a tutela del Comune.

CAPO VII FORME ASSOCIATIVE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 55 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
2. La gestione dei servizi pubblici **nel rispetto della legislazione vigente** può avere luogo nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche in forma consortile, per la gestione di più servizi di rilevanza economica imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di S.p.A. senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;
 - g) a mezzo di convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato con altri comuni, con la provincia e con altri enti, funzioni e servizi determinati.
3. Il Comune riconosce che l'attività sportiva è essenziale per la formazione ed il miglioramento della qualità della vita dell'uomo e che le funzioni sportive possono essere adeguatamente esercitate dalle società sportive attraverso la loro attività; riconosce altresì l'utilizzo sportivo e la gestione degli impianti comunali alle società secondo il principio di sussidiarietà.
4. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

Art. 56
Aziende speciali e istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo statuto.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.
3. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
4. Il Comune costituisce con atto motivato le istituzioni demandandone la disciplina ad apposito regolamento che dovrà comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio comunale.

Art. 57
Indirizzo e controllo

1. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi, dovranno prevedersi criteri di rapporto tra il Comune ed il soggetto gestore idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse secondo gli indirizzi del Consiglio comunale.
2. In particolare per la gestione dei servizi sociali dovrà essere prevista la partecipazione delle organizzazioni degli utenti con compiti di proposta, di controllo e di verifica della qualità, quantità ed accessibilità dei servizi erogati.

Art. 58
Convenzioni, consorzi e unioni di Comuni

1. Le convenzioni concluse ai sensi dell'art. 55, co. 2 lett. g) del presente statuto devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
2. Il Comune, sulla base di convenzione approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo quanto previsto dall'art. 55 del presente statuto in quanto compatibili. Con le stesse modalità approva lo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo per il consorzio, della trasmissione degli atti fondamentali al Comune; dell'assemblea del consorzio fa parte il Sindaco o un suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio.

4. Il Comune può costituire una unione con altri comuni di norma contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 59
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo di programma relativo a progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e già finanziati comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere; l'approvazione dell'accordo di programma perde tuttavia efficacia se l'opera non ha avuto inizio entro tre anni.

4. L'accordo di programma consiste nel consenso unanime espresso ai sensi dell'art. 34 D.lgs 18/08/2000 n. 267.

CAPO VII
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 60
Gestione finanziaria

1. Il bilancio deve essere strutturato in modo da garantire la conformità dell'attività finanziaria agli obiettivi fissati dagli atti di programmazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale ; i risultati di gestione sono rilevati e dimostrati nel conto consuntivo.

3. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio comunale nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge e disciplinati nel regolamento di contabilità.

Art. 61
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale, esprimendo rilievi e proposte tendenti ad ottenere una migliore efficienza, economicità e produttività ; vigila sulla regolarità della gestione ed attesta l'esatta quantificazione e rappresentazione dei dati contabili ; esplica inoltre le funzioni che la legge gli attribuisce.

2. I criteri di elezione, la durata in carica ed i requisiti per la eleggibilità sono determinati dall'art.234 D. Lgs 18/08/2000 n. 267.

Art. 62
Statuto del contribuente

1 L'attività del Comune nei rapporti tributari con i cittadini è improntata alle regole di trasparenza e correttezza ai sensi delle disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente, racchiuse nella legge 27 luglio 2000, n. 212 e nei successivi decreti attuativi. L'ente assume idonee iniziative al fine di consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti in materia tributaria.

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63
Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 64
Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
4. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.